

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 dicembre 2013

Ripresa degli adempimenti degli obblighi tributari sospesi, a seguito dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna. (13A10634)

(GU n.300 del 23-12-2013)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013: dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella regione autonoma di Sardegna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2013, recante primi interventi urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici di novembre 2013 nella regione autonoma della Sardegna;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, con la quale e' stato approvato l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 nella regione Sardegna, fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso;

Viste le ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013, che hanno modificato l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionale del novembre 2013 nella regione Sardegna;

Visto il proprio decreto 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, che, a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 avvenuti nella regione Sardegna, ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 ed il 20 dicembre 2013;

Visto l'articolo 1, comma 3 del decreto 30 novembre 2013 il quale prevede che con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari;

Decreta:

Art. 1

1. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal proprio decreto 30 novembre 2013, sono effettuati entro la data del 27 dicembre 2013.

2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all'elenco allegato al proprio decreto 30 novembre 2013, indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013.

3. I soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che non fanno piu' parte dell'elenco allegato al proprio decreto del 30 novembre 2013, per effetto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013, effettuano comunque i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27 dicembre 2013, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

4. Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse entro il 27 dicembre non oltre il 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni